



COMUNE DI TRAMATZA

Provincia di Oristano

Via Tripoli 2 – 09070 Tramatza - Tel. 0783 - 508001 /fax 0783- 508030

C.F. – Partita IVA 00072010952

**UFFICIO SERVIZI SOCIALI
0783 508010**

R.E.I.S. - REDDITO D'INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” AVVISO PUBBLICO Annualità 2022 - 2023

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

visti

- la Legge Regionale n°18 del 2 agosto 2016, recante “Reddito di inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – “Agiudu torrau”;
- altri interventi di contrasto alla pandemia Covid-19 di cui all'art. 3, commi 4 e 5 della legge regionale n. 4/2021;

richiamate:

- la deliberazione di Giunta Regionale n°23/26 del 22/06/2021 con la quale sono approvate in via preliminare “Le linee guida per il triennio 2021-2023 sui criteri e le modalità per la ripartizione degli stanziamenti regionali e le specifiche modalità di attivazione del R.E.I.S.”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n°34/25 del 11/08/2021, con la quale sono approvate in via definitiva “Le linee guida sui criteri e le modalità per la ripartizione degli stanziamenti regionali e le specifiche modalità di attivazione del R.E.I.S.”;
- le circolari RAS – Direzione Generale delle Politiche Sociali Prot. n. 23088 del 01/09/2023 e Prot. n. 32318 del 05/12/2023;

RENDE NOTA

l'apertura dell'avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione al programma regionale denominato **R.E.I.S “Reddito d’Inclusione Sociale – Agiudu torrau” Annualità 2022/2023** ai sensi della legge regionale n. 18 del 2 agosto 2016, della D.G.R. 23/26 del 22/06/2021 e della D.G.R. 34/25 del 11/08/2021.

Art. 1 OGGETTO

Con la misura regionale REIS (Reddito di Inclusione Sociale) la Regione Autonoma della Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 18/2016.

La suddetta misura regionale (REIS) prevede l'erogazione di un contributo economico in favore di famiglie in condizioni di difficoltà economica.

L'erogazione del REIS è condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi specificati ai successivi paragrafi.

Art. 2 REQUISITI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore di ventiquattro mesi nel territorio della regione. Si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari (L.R. N° 18/2016 art. 3 comma 3 “Requisiti e condizioni di accesso” e ss.mm.ii).

Per accedere al REIS è necessario che il nucleo familiare, come sopra definito, sia in possesso dei seguenti requisiti:

- valore ISEE ordinario o corrente, fino euro 12.000;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di euro 8.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza;
- Gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario (non corrente) compreso tra euro 9.360,00 e euro 12.000,00 rientranti nella Priorità 4, oltre il possesso dei requisiti sopra descritti, saranno valutati anche in base al valore ISR (indicatore della situazione reddituale) secondo le fasce indicate nelle Linee guida regionali.

I requisiti sopra menzionati, nonché quelli successivi all'art 5, si riferiscono ai parametri indicati nell'ISEE in corso di validità nel 2024.

È necessario, inoltre, che nessun componente il nucleo:

- possieda autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- possieda navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, comma 1, D.lgs. 171/2005);
- nel caso in cui si presenti l'ISEE corrente non si prenderà in considerazione il valore ISR.

Deroghe

In deroga ai requisiti di accesso di cui al presente articolo, l'ammissione al REIS può essere concessa anche a favore dei nuclei familiari che beneficiano dell'Assegno di Inclusione (AdI), con importi fino a 100 euro mensili, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza, così come indicato all'art.3 di questo avviso.

Soltanto nei confronti dei nuclei familiari percettori dell'Assegno di Inclusione con minori, la soglia per accedere al REIS di cui sopra, è incrementata di euro 100 per ogni figlio minore. Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite d'accesso è determinato in euro 455, corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.

In tali fattispecie (2.1 e 2.2) il valore dei sussidi da erogarsi (fermo restando il rispetto del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare stabilito nel paragrafo 1.2) deve essere destinato, da parte del nucleo familiare beneficiario, a sostenere una o più delle spese sociali ed assistenziali definite all'interno della Tabella 1 del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2014, n. 206 "Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza", dai Codici A1.05 a A1.23 (allegato alla presente).

Nel caso in cui all'atto della redazione delle graduatorie non vi sia ancora certezza in merito alla quota di sussidio AdI spettante al beneficiario, Il Comune inserirà comunque il beneficiario in graduatoria accantonando le risorse fino agli esiti dell'istruttoria AdI.

Art. 3 VALORE ECONOMICO

Gli importi mensili del REIS 2022/2023 sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo, secondo quanto indicato nella seguente tabella di priorità:

Importo mensile da corrispondere in funzione del valore ISEE e numero componenti				
Numero Componenti	ISEE 0 – 3.000,00 Priorità 1	ISEE 3.000,01 – 6.000,00 Priorità 2	ISEE 6.000,01 – inferiore a 9.360,00 Priorità 3	ISEE 9.360,00 fino a € 12.000,00 Priorità 4
1	275,00	225,00	140,00	90,00
2	350,00	300,00	215,00	165,00
3	425,00	375,00	290,00	240,00
4 e superiori	455,00	405,00	320,00	270,00

Il REIS sarà erogato sino al 30 giugno 2024, termine per la conclusione degli interventi.

Art. 4 PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione, corredata di tutti gli allegati richiesti, deve essere presentata obbligatoriamente a partire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 31/01/2024 dovrà essere consegnata direttamente o spedita con Racc. A/R all'ufficio protocollo del Comune di Tramatzza oppure inviata all'indirizzo di PEC del Comune protocollo@pec.comune.tramatza.or.it, utilizzando esclusivamente il facsimile allegato a questo avviso.

I moduli di domanda sono disponibili sul sito www.comune.tramatza.or.it e presso il Comune.

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati (**pena l'esclusione**):

- copia documento d'identità in corso di validità del richiedente;
- copia attestazione ISEE 2024;
- la ricevuta di presentazione di domanda Assegno di Inclusione (AdI);
- la ricevuta di esito negativo o decadenza dell'Assegno di Inclusione;
- se percettore di Assegno di Inclusione, autodichiarazione relativa all'importo mensile percepito;
- eventuale altra documentazione ritenuta utile per la valutazione della domanda (invalidità civile, legge 104/92 ecc).

Il Comune procederà con le verifiche di competenza, rispetto ai requisiti dichiarati in sede di domanda.

Art. 5 GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE E AMMISSIONE

L'ammissione al REIS 2022-2023 prevede una priorità di graduatoria definita per fasce ISEE:

- 1.1. **Priorità 1:** Valore ISEE (ordinario, corrente) compreso tra 0 e 3.000,00 euro;
- 1.2. **Priorità 2:** Valore ISEE (ordinario, corrente) compreso tra 3.000,01 e 6.000,00 euro;
- 1.3. **Priorità 3:** Valore ISEE (ordinario, corrente) compreso tra 6.000,01 e inferiore a 9.360,00 euro;
- 1.4. **Priorità 4:** Valore ISEE (ordinario, corrente) compreso tra 9.360,00 e 12.000,00 euro;

All'interno di ciascuna fascia ISEE, i nuclei familiari saranno ulteriormente graduati in relazione alle seguenti sub priorità:

- 2.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 2.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- 2.3 famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 2.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 2.5 famiglie comunque composte incluse quelle unipersonali;

All'interno di ciascuna fascia di priorità e di "sotto priorità, i suddetti nuclei familiari saranno ammessi al beneficio in ordine crescente di valore ISEE (dal più basso al valore più elevato).

Gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario (non corrente) compreso tra euro 9.360,00 e euro 12.000,00 rientranti nella Priorità 4, oltre il possesso dei requisiti sopra descritti, saranno valutati anche in base al valore ISR (indicatore della situazione reddituale) secondo le fasce indicate nelle Linee guida regionali.

La graduatoria di ammissione sarà definita sulla base delle priorità definite al presente articolo per tutte le istanze pervenute nei termini definiti, per cui sono stati positivamente verificati tutti i requisiti di ammissione. La graduatoria sarà resa pubblica, con la sola indicazione del numero di protocollo dell'istanza, della fascia di priorità, del parametro di graduazione (ISEE, ed eventuale ISR), della somma mensile REIS "assegnabile". Si procederà con l'erogazione del contributo in favore delle famiglie beneficiarie, per ordine di graduatoria, nei limiti delle somme disponibili da parte del Comune.

Art. 6 PROGETTI PERSONALIZZATI

6.1 Progetti inclusione attiva

L'effettiva erogazione del beneficio è condizionata all'adesione al "Progetto di Inclusione attiva" così come stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà redatto durante la fase di presa in carico da parte del servizio sociale professionale di riferimento, in collaborazione con le strutture competenti in materia di servizi per il lavoro, formazione e istruzione.

Il Progetto di inclusione attiva coinvolge tutti i membri del nucleo familiare ed è finalizzato all'emancipazione dell'individuo in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso e alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica.

L'inserimento dei destinatari REIS in Progetti d'inclusione attiva potrà essere attivato con altre Misure a valere su risorse di fonte regionale, nazionale e comunitaria. La misura nazionale Supporto Formazione e Lavoro (SFL) è compatibile con il REIS; in presenza di beneficiari REIS inseriti inoltre nella misura Supporto Formazione e Lavoro, il Progetto personalizzato può ritenersi assolto mediante la partecipazione al SFL.

Pertanto, in ordine di graduatoria, come sopra definita, i nuclei familiari saranno convocati dal Servizio Sociale Professionale per la definizione del Progetto di inclusione attiva, fatte salve le deroghe sotto definite.

Il progetto di inclusione attiva deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico. La durata dei Progetti di inclusione non è vincolata a quella dell'erogazione del sussidio monetario.

Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale.

Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi come, ad esempio, di inclusione lavorativa oltre che sociale, la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare negli Uffici di Piano degli Ambiti PLUS.

Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, è l'ASPAL a definire il Patto di servizio, in caso di mancata accettazione del Progetto di Inclusione attiva, si procederà con la revoca di ammissione al beneficio.

Sono "esonerati" alla adesione ad un percorso di inclusione attiva:

- le famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90 %;

- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 15/1992 e dalla L.R. n. 20/97, fermo restando che sarà cura del servizio sociale professionale, in raccordo con i competenti servizi sanitari, valutare un loro eventuale coinvolgimento nei progetti di inclusione attiva.

Inoltre in considerazione di particolari situazioni, valutate di volta in volta dal Servizio Sociale Professionale, in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità grave renda impossibile lo svolgimento di un'attività extradomestica, in armonia con quanto previsto dai commi 1 e 2, dell'art. 15 della L.R. n. 18/2016, il sussidio economico REIS potrà essere erogato anche senza il vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione attiva.

6.2 Progetti sperimentali

In un'ottica di programmazione unitaria delle risorse, nell'ambito del REIS la Giunta Regionale promuove la sperimentazione di nuove forme di progettazione e interventi a favore delle famiglie con minori per contrastare il fenomeno della povertà educativa, in linea anche con i nuovi obiettivi della programmazione comunitaria 2021-2027. Tali interventi infatti, inizialmente coperti con i fondi REIS, potrebbero costituire una prima sperimentazione di analoghi interventi a valere sui fondi POR FSE e FESR 2021-2027.

Si riportano di seguito due possibili interventi relativi a tale sperimentazione rivolti alle famiglie con minori:

a) Dote educativa a favore delle famiglie con minori in età scolare, consistente in un pacchetto di beni (alimentari, dispositivi informatici) e di servizi per contrastare il digital divide e/o di interventi specifici rivolti ai minori che vivono in famiglie in condizioni di fragilità per aumentare le opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative. Alcuni esempi:

- sostegno per acquisto di libri di testo, kit scolastici, giochi educativi, strumenti musicali, ecc;
- sostegno per le spese extra - scolastiche (gite, campi estivi, attività non curricolari, corso di musica, attività sportiva, corso di lingua straniera, ecc);
- abbonamenti per corsi, attività sportive, e attività di educazione musicale;
- dispositivi informatici e accesso alla connessione internet;
- monte ore di sostegno allo studio individuale;
- sostegno a spese di trasporto, per raggiungere la scuola e altri centri.

b) Attivazione di Percorsi di Sostegno alla Genitorialità qualora si presenti una situazione di bisogno complesso in nuclei in cui sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni di vita. In relazione alle evidenze scientifiche che portano a considerare i primi anni di vita una delle fasi più delicate dell'esistenza, in cui la presenza di specifici fattori di rischio può avere effetti duraturi per il resto della vita così come, viceversa, interventi precoci e di natura preventiva risultano avere la maggiore efficacia. Per entrambe le tipologie progettuali (dote educativa e percorsi di sostegno alla genitorialità), potrà essere destinata la somma massima di 6.000 euro annui, anche nei casi in cui il nucleo perda il requisito per il riconoscimento del sussidio economico per il secondo semestre.

6.3 Servizi a favore della collettività

Nell'ambito dei progetti di inclusione attiva, i beneficiari del REIS possono svolgere servizi a favore della collettività nel Comune di residenza e/o nell'ambito Plus di appartenenza in presenza di specifici accordi.

I progetti dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità, tenuto conto anche delle opportunità che le risposte a tali bisogni offrono in termini di crescita delle persone coinvolte, capitalizzando l'esperienza che i comuni e gli ambiti PLUS stanno consolidando nell'ambito dei Progetti Utili alla collettività (PUC) a favore dei beneficiari di Assegno di Inclusione.

I comuni, in forma singola o associata, organizzano i servizi a favore della collettività assicurando che le attività svolte non siano in alcun modo assimilabili a lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo.

I Servizi a favore della collettività potranno essere attivati anche avvalendosi dei procedimenti amministrativi in corso per i PUC, attivati nell'ambito dell'Assegno di Inclusione, in considerazione delle analogie tra le finalità dei due strumenti.

Le attività previste nei Servizi a favore della collettività devono intendersi complementari, a supporto e integrazione rispetto a quelle ordinariamente svolte dai Comuni, dagli Enti pubblici coinvolti e dagli Enti del Terzo Settore.

I beneficiari del REIS nello svolgimento di tali servizi non possono svolgere attività in sostituzione di personale dipendente dall'ente pubblico, o dall'ente gestore in caso di esternalizzazione dei servizi o dal soggetto del privato sociale. I medesimi soggetti non possono altresì sostituire lavoratori assenti per malattia, congedi parentali, ferie e altri istituti, né possono essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di intensità del lavoro.

Art. 7 MODALITA' DI EROGAZIONE

Il beneficio sarà erogato per ogni singolo mese successivo alla data di approvazione della graduatoria.

Il beneficio sarà erogato secondo le modalità scelte dal beneficiario ed indicate nel modulo di domanda.

In caso di revoca o variazione del contributo mensile che comportino un risparmio per l'Amministrazione, si procederà con l'assegnazione del beneficio, in ordine di graduatoria, a nuovi nuclei familiari, con le medesime modalità di cui agli articoli precedenti.

Il sussidio economico non può essere erogato a persone affette da dipendenze patologiche o essere utilizzato per il consumo di tabacco, alcol e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo, fermo restando che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o che tale percorso sia previsto nel progetto di inclusione attiva.

Dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS.

Art. 8 SOSPENSIONE E REVOCA DEL BENEFICIO

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

I beneficiari del REIS hanno l'obbligo di comunicare al Servizio Sociale Professionale ogni variazione della mutata composizione del nucleo familiare e/o nella situazione reddituale e patrimoniale, intervenuta rispetto al momento della presentazione della domanda.

Fatte salve le deroghe di cui al Punto 3 di questo avviso, qualora un cittadino beneficiario del REIS, durante la fruizione della Misura regionale, diventi beneficiario dell'Assegno di Inclusione, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo REIS. Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (REIS e AdI) i sussidi REIS percepiti dovranno essere immediatamente restituiti al Comune erogatore.

Art. 9 RICORSI

Avverso il provvedimento adottato dal Comune è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'esito del procedimento.

Art. 10 TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali, strumentali o connesse al presente procedimento, con le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali, strumentali o connesse al presente procedimento, con le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati. I dati trattati potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

Art. 11 PUBBLICITA' DELL'AVVISO

Questo bando è affisso all'Albo Pretorio OnLine del Comune e sul sito istituzionale del Comune di Tramatzia.

Art. 12 INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni su quanto indicato nell'avviso è possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali, Assistente Sociale Dott.ssa Cristiana Caria, contattando il seguente recapito telefonico 0783508010 oppure scrivendo alla e-mail: servizisociali@comune.tramatza.or.it

Art. 13 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo Avviso Pubblico si fa espresso rinvio a quanto disposto dal Decreto Interministeriale del 26/05/2016, dalla Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale ad essa collegate e alle leggi vigenti.

Tramatza, 16/01/2024

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
F.to *Dott.ssa Tonina Frongia*